



ALBO PRETORIO N° 19.....

DEL 19-01-2017

AL 20-03-2017

COMUNE DI SANT'ILARIO DELLO JONIO

Provincia di Reggio Calabria - C.F. 81000550806 - P.IVA 00733560809
Tel. 0964/365006 - Fax 0964/365412 - Email: utc.santilariodelloionio@asmepec.it

Ordinanza sindacale N.° 1 del 19.01.2017

OGGETTO: ordinanza ripristino dei luoghi - rimozione e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - art. 192 comma 3 del D.Lgs n.° 152 del 03.04.2006

IL SINDACO

PREMESSO

Che l'art. 50 comma 4 del D.Lgs 267/2000 stabilisce che il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

Che il comma 5 dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000 prevede, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, che le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Che il D.Lgs.n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV - Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

che il D.lgs 152 del 3 aprile 2006, all'art. 192, impone il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale il ripristino dei luoghi tramite la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti;

che nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: "chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietari o e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";

che l'art. 255 del suddetto D.Lgs.vo 152/06 al comma 3, sancisce "chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'art.192, comma e, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art.444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art.192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art.187, comma 3";

che in data 17 gennaio 2017 la Legione Carabinieri "Calabria" - Stazione di Sant'Ilario dello Jonio, eseguendo un controllo in un'area recintata delle dimensioni di circa mq 500,00 sita in via Aldo Moro snc, al catasto riportata al foglio di mappa n.° 14 particella n.° 294 sub 4, di proprietà di

Filippone Rosalba e Filippone Maria ed in uso al sig. Nardacchione Antonio, titolare dell'impresa individuale "AENNE Autoricambi di Antonio Nardacchione", individuava rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi costituiti principalmente da:

- 1) complessivi n.° 14 veicoli, da ritenersi fuori uso, poiché in parte incidentati, altri mancanti di componenti meccanici e di carrozzeria ed altri ancora posizionati gli uni sugli altri;
- 2) svariati ed innumerevoli componenti meccaniche e di carrozzeria di veicoli fuori uso, quali: radiatori, motri completi, dischi, semiassi, ammortizzatori completi di sospensioni, cambi, sportelli, paraurti, cofani, sedili, parti di abitacolo, parti di cruscotto, ruote complete, sedili vari, pneumatici anche fuori uso; in alcuni dei quali si rilevava l'annotazione indicante "modello del veicolo e anno di costruzione";

CONSIDERATO

che, ai sensi della normativa vigente, il soggetto proprietario e qualsiasi titolare avente diritti sull'area oggetto di sversamento dei rifiuti, deve provvedere alla rimozione dei rifiuti classificati, previa autorizzazione dell'A.G., al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

che l'area in questione è stata sottoposta a sequestro;

che l'art. 192 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n.° 152 prevede:

- il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;
- che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;

VISTA

la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa;

RITENUTO

Che l'inizio delle operazioni di smaltimento/recupero di tutti i rifiuti, previa autorizzazione dell'A.G., dovrà essere preceduto dalla presentazione e approvazione da parte degli Enti competenti di un piano di smaltimento con caratterizzazione e quantificazione dei rifiuti;

RITENUTO

necessario di dover procedere alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi;

VISTO

Il configurarsi, altresì, delle fattispecie previste dall'art.192, comma 1 - D.Lgs. 152/2006 – che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- gli artt. 192-255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ORDINA

A:

- 1) Filippone Rosalba, nata a Sant'Ilario dello Jonio (RC) il 26.02.1971, residente in Sant'Ilario dello Jonio, via Aldo Moro;
- 2) Filippone Maria, nata a Locri il 01.04.1968, residente in Sant'Ilario dello Jonio, I traversa via Aldo Moro;
- 3) Nardacchione Antonio, nato a Lucera (Fg) il 10.05.1982, residente in Ardore (RC), c/da Pantano n.° 28 – in qualità di titolare dell'Impresa "AENNE Autoricambi di Antonio Nardacchione" con sede legale in Ardore (RC), via Ugo Foscolo snc;

- di quantificare e classificare per categorie omogenee con assegnazione di idonei codici CER i rifiuti depositati;
- l'individuazione ed il conferimento ad impianti a recupero/smaltimento debitamente autorizzati;
- di provvedere entro e non oltre il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti per come in premessa esplicitati, nei modi di legge e tramite ditte opportunamente autorizzate;
- di ripristinare lo stato dei luoghi;
- di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

DI DARE ATTO

Che quanto sopra intimato è subordinato alla richiesta ed al conseguenziale dissequestro dell'area da parte della competente Autorità Giudiziaria.

DISPONE

che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall'art.50 del D.Lgs.vo n. 267/2000, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D.Lgs 152/2006.

DEMANDA

al personale alle Forze dell'Ordine Operanti a livello territoriale, la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza, nonché l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Calabria nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata :

- 1) Filippone Rosalba, nata a Sant'Ilario dello Jonio (RC) il 26.02.1971, residente in Sant'Ilario dello Jonio, via Aldo Moro;

- 2) Filippone Maria, nata a Locri il 01.04.1968, residente in Sant'Ilario dello Jonio, I traversa via Aldo Moro;
- 3) Nardacchione Antonio, nato a Lucera (Fg) il 10.05.1982, residente in Ardore (RC), c/da Pantano n.° 28 – in qualità di titolare dell'Impresa "AENNE Autoricambi di Antonio Nardacchione" con sede legale in Ardore (RC), via Ugo Foscolo snc;

DISPONE INFINE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Ufficio di Polizia Municipale del Comune di Sant'Ilario dello Jonio;
- Stazione dei Carabinieri di Sant'Ilario dello Jonio;
- Commissariato di Polizia di Bovalino;

che copia del presente provvedimento venga :

- pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;
- pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

Dalla Residenza Municipale Li 19.01.2017



IL SINDACO
ING. Pasquale BRIZZI